

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione di attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo nella spiaggia di San Giuliano sita sul lungomare Dante Alighieri in Erice

L'anno 2023, il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Comune di Erice, sita in via _____, a mezzo della presente scrittura privata da valere, occorrendo, quale atto pubblico e da registrarsi a cura e spese di chi se ne procurasse l'uso,

TRA

Il Comune di Erice, con sede in Erice, Piazza Della Loggia n.3, C.F. 80004000818 rappresentato da _____, nella qualità di _____ (di seguito denominato "Comune")

e

l'Ente _____, regolarmente costituito con atto _____, C.F.: _____, domiciliato ai fini del presente accordo in _____ e rappresentato da _____ nella qualità di _____ (di seguito denominata "Associazione" o anche "concessionario")

PREMESSO CHE

- l'accessibilità è un diritto umano e come tale deve essere garantito a tutte le persone indipendentemente dai loro limiti e con particolare attenzione alle loro esigenze;
- l'inclusione sociale si basa sulle pari opportunità rivolte ai disabili e non, di vivere e godere dei beni e servizi offerti dalla nostra società ed in particolare - in questo caso - di una delle risorse più importanti del nostro territorio: il mare;
- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), i Comuni, in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, possono stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- ai sensi dell'art. 43 della Legge 449 del 1997, gli accordi di collaborazione suddetti sono finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- la Legge 328 dell'8 novembre 2000 afferma, all'art. 1, comma 4, che *"Gli enti localinell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- nella stessa Legge all'art. 1, comma 5, si enuncia che *"alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati"*;
- il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini, approvato con delibera di C.C. n. 58 del 10/08/2006, agli articoli 1, 4 e 6, fra le altre cose, prevede, rispettivamente, che:
 - il Comune di Erice, in coerenza alle proprie norme statutarie, concede forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni

istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 comma 4 della Costituzione; sono equiparate ai contributi le concessioni di strutture, locali, beni mobili ed immobili effettuate dal Comune gratuitamente o ad un prezzo inferiore a quello di mercato o di costo;

- il Comune concede i sostegni economici al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità;
 - a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria, le modalità di concessione dei benefici è affidata ad apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno;
- in esecuzione della delibera di Giunta n.93 del 19/05/2023 e determina RS n. 976 del 25/07/2023, l'Amministrazione comunale di Erice ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione di apposito Avviso, per la individuazione di un ente del Terzo settore per la co-progettazione e realizzazione, mediante apposito accordo di collaborazione, di attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo, da svolgersi, per la stagione balneare 2023, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno (stagione balneare 2024), all'interno di un tratto della spiaggia pubblica di San Giuliano sita sul lungomare Dante Alighieri in Erice, e relativa concessione in uso gratuito della stessa;
- in esito alle manifestazioni di interesse pervenute nel termine stabilito dall'Avviso pubblico predetto ed alle valutazioni operate dall'apposita commissione di gara nominata, con Determinazione RS n.... del, è stato selezionato il progetto "....." proposto dall'Associazione, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 - Oggetto e durata

Il presente accordo intende promuovere un'azione coordinata tra il Comune di Erice e l'Associazione per la realizzazione del progetto ".....", da svolgersi nella stagione balneare 2023, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno (stagione balneare 2024), all'interno di un tratto di spiaggia pubblica sito sul lungomare Dante Alighieri, avente ad oggetto attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo.

In particolare, all'esclusivo fine dell'attuazione del progetto di cui sopra, il Comune di Erice concede all'Associazione a titolo gratuito, l'uso, a carattere stagionale, per la stagione balneare 2023, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno (stagione balneare 2024), dell'area estesa circa mq 460, posta su un tratto di arenile sabbioso, pseudo pianeggiante fino a scoscendere sul mare, adiacente il lungomare Dante Alighieri e prospiciente la via Lido di Venere, inserita nel foglio di mappa n.154 partt. 177 e 715, di proprietà comunale, giusta planimetria agli atti del Settore LL.PP., unitamente alle strutture e alle attrezzature funzionali all'attività e ai servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, che saranno ivi allocate [piattaforma, costituita da pedane in legno, su cui insisteranno locali in legno prefabbricati e zona "living": punto ristoro; spogliatoi per il personale; servizio igienico per il personale; locale di deposito; locale infermeria; locale tecnico; servizi igienici e docce; cabine spogliatoi; tettoia sorretta da idonea struttura; lavandino locale infermeria; insegna riportante il logo del Comune, di cui verrà redatto apposito elenco da allegarsi al verbale di consegna della struttura.

Art. 3 – Destinatari delle attività e dei servizi

Il Comune di Erice, attraverso il presente accordo intende garantire la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo, al fine di sviluppare finalità di benessere psicofisico, tutela della salute, prevenzione, aggregazione e partecipazione, lotta alla solitudine, sviluppo delle autonomie e creazione di reti sociali e comunitarie.

Sulla base delle sopra descritte finalità, i destinatari dell'attività sono i disabili e relativi accompagnatori.

Art. 4 – Modalità e di svolgimento delle attività e condizioni per l'uso dell'area e dei beni concessi

Le attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo devono essere realizzate secondo le modalità indicate nella/nel relazione/progetto/regolamento di gestione definito in esito alla fase di co-progettazione ed allegata/o al presente accordo come parte integrante e sostanziale dello stesso;

L'attività deve essere organizzata e gestita senza scopo di lucro, ed essere svolta con modalità che consentano il conseguimento di finalità collegate al benessere psicofisico individuale, alla tutela della salute ed alla prevenzione, e favoriscano l'aggregazione e la partecipazione dei beneficiari ai diversi momenti di vita collettiva.

L'area di spiaggia e le strutture predette sono concesse a titolo gratuito stante il carattere "non lucrativo" della gestione delle attività progettuali. Tutte le attività ed i servizi svolti dall'Associazione per la realizzazione del progetto "....." dovranno avere carattere "non commerciale" ai sensi dell'art.148 DPR 917/1986, in base al quale "non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo", nonché ai sensi dell'art.143 del medesimo DPR, in base al quale "per i medesimi enti [di tipo associativo] non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione".

L'Associazione si impegna a svolgere le predette attività nel rispetto delle ordinanze riguardanti la balneazione emesse dai competenti organi ed autorità; nel rispetto della normativa delle ordinanze sopra richiamate e della normativa vigente, potranno essere autorizzate ulteriori attività e/o eventi/manifestazioni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

Gli eventi/manifestazioni sono gratuiti, fatti salvi quelli per i quali l'Associazione provi che i costi organizzativi e/o di ingaggio di artisti/animatori giustifichino il pagamento di corrispettivi, i quali tuttavia devono essere determinati in misura tale da non eccedere i costi di diretta imputazione.

L'Associazione si impegna ad attivare tutte le misure di prevenzione e di sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008 e le linee guida e le azioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 ove necessarie.

L'Associazione si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e nulla-osta necessari allo svolgimento delle attività programmate nella struttura di cui rimane unico e diretto responsabile, esonerando espressamente il Comune di Erice, compreso il pagamento dell'imposta per la pubblicità e i diritti S.I.A.E.

L'Associazione dovrà adottare tutte le misure organizzative per la sicurezza degli avventori della struttura e dell'ordine pubblico in genere durante eventi/manifestazioni sia durante il deflusso degli stessi al loro termine

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'area e i beni concessi in modo corretto. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura del servizio cui lo stesso è finalizzato, comprese le norme relative all'uso dell'arenile.

È vietata la sub-concessione totale o parziale anche a titolo gratuito dell'area, delle strutture e degli impianti concessi nonché la cessione ad altri del presente atto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'area, le strutture e gli impianti vengono concessi nelle condizioni descritte nel verbale di consegna, firmato dalle parti e conservato agli atti del Settore "Servizi sociali". Al termine della concessione gli stessi dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni, salvo il deperimento dovuto all'uso. Dovrà essere altresì rispettata e mantenuta l'attuale destinazione d'uso dell'area e dei beni concessi.

Il concessionario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni alle strutture ed agli impianti concessi, senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale concedente. Eventuali lavori di miglioria, modifica o ampliamento (preventivamente autorizzati dalla proprietà) non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento a favore del concessionario, salvo accordi particolari da stipularsi fra le Parti.

Gli interventi di ordinaria manutenzione sono posti a carico del concessionario.

Sono poste a carico del concessionario le spese relative all'effettivo uso delle strutture, ad eccezione delle spese relative all'utenza elettrica, alle forniture idriche, nonché quelle relative alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

L'Associazione concessionaria è costituita custode dell'area, delle strutture e degli impianti concessi.

L'Associazione solleva il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un fatto doloso o colposo del concessionario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza sia nell'uso dell'area concessa quanto delle strutture e degli impianti che la dotano.

È vietato apporre insegne luminose e scritte pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 - Compiti dell'Associazione

L'Associazione a propria cura e spese, si obbliga a:

- mettere a disposizione personale volontario e non, per l'accoglienza e l'assistenza degli ospiti diversamente abili nel corretto utilizzo delle attrezzature (sedie Job);
- garantire che gli operatori coinvolti nelle varie attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civili verso terzi impegnandosi ad applicare la normativa vigente;
- farsi carico delle spese relative all'abbigliamento del personale impiegato;
- farsi carico delle attrezzature necessarie all'allestimento di postazioni dedicate (sdraio-ombrelloni) in un numero compreso tra i 10 e 15;
- creazione di un sito internet e realizzazione materiale divulgativo per una più ampia ed efficace comunicazione dell'iniziativa in oggetto;
- provvedere alla stipula di eventuali convenzioni e/o protocolli d'intesa con Enti e/o partners per la realizzazione di iniziative coerenti alla finalità progettuale, previa acquisizione di espresso gradimento da parte del Comune di Erice;
- inviare al Comune di Erice, al termine di ogni stagione balneare, la documentazione grafica e video con relazione finale dell'attività svolta.

Art. 6 - Compiti del Comune di Erice

Il Comune di Erice dovrà provvedere alla:

- mettere a disposizione gratuitamente l'area di spiaggia comunale e le strutture funzionali all'attività e ai servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, ad uso ludico, ricreativo e sportivo, di cui al precedente art.2, comma 2;
- trasporto e posa in opera delle strutture di cui al precedente art.2, comma 2, con relativo smontaggio a fine stagione;
- realizzazione e posizionamento dei cartelli stradali per la facile individuazione della spiaggia;
- assicurazione di una facile accessibilità dalla strada alla spiaggia, attraverso la creazione di scivoli o quant'altro si renda necessario;

- attivazione dei servizi di sicurezza e salvataggio per l'intera durata della stagione balneare, negli orari e con le modalità previste dalla normativa in materia o, in alternativa, installazione di un'apposita cartellonistica riportante la dicitura "balneazione non sicura per mancanza apposito servizio di salvataggio".

Sono poste a carico del Comune le spese relative all'utenza elettrica, alle forniture idriche, alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché quelle relative al periodico svuotamento della fossa Imhoff.

Il Comune si impegna a compartecipare alle spese sostenute dall'Associazione per l'esecuzione dell'attività progettuale, per una quota non superiore al 70% dell'importo indicato dalla medesima Associazione nel preventivo economico presentato in allegato alla manifestazione di interesse di cui all'art.7 dell'Avviso pubblico citato in premessa, e comunque per un importo non superiore ad euro 10.000,00.

Ai fini della rendicontazione e della erogazione del predetto contributo, ogni spesa per essere ammissibile dovrà:

- essere riferita al piano delle attività progettuali di cui al precedente art.4 e rientrare tra le voci di costo indicate nel preventivo economico di cui sopra;
- nonché essere giustificata con fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente intestati all'Associazione.

Il Comune di Erice si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni e/o protocolli d'intesa con Enti e/o partners per la realizzazione di iniziative coerenti alla finalità progettuale, previa acquisizione di espresso gradimento da parte dell'Associazione.

Art. 7 - Controlli

L'Amministrazione comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare il sito dove l'Associazione svolgerà l'attività stagionale al fine di verificare la corretta applicazione di quanto la stessa con il presente accordo si è obbligata.

Art. 8 – Responsabilità

Ogni responsabilità diretta o indiretta sia nei confronti dei terzi che dello stesso Comune, comunque inerente la gestione dell'area e/o della strutture concesse in uso, sarà a carico dell'Associazione. Il Comune rimarrà pertanto del tutto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici o di fatto posti in essere a qualunque titolo dall'Associazione, la quale dovrà sollevare il Comune stesso da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente accordo.

L'Associazione con la sottoscrizione del presente accordo dichiara espressamente:

- a) di farsi carico di ogni responsabilità, di qualsiasi genere, in ordine alla assunzione ed al mantenimento al lavoro dei propri dipendenti. Il trattamento economico corrisposto ai dipendenti durante l'esercizio avrà come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari;
- b) di fare osservare a tutti i lavoratori, i collaboratori ed i volontari addetti alle mansioni oggetto del presente accordo la massima diligenza nella utilizzazione e conservazione delle strutture, degli impianti e di quanto altro eventualmente dato in dotazione di proprietà comunale, nonché un contegno cortese ed irreprensibile nei confronti degli ospiti;
- c) di manlevare e tenere indenne il Comune di Erice da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta che potesse essere avanzata nei confronti del Comune a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti e/o collaboratori o in relazione ai rapporti instaurati con il personale volontario.

Art. 9 – Coperture assicurative

L'Associazione, prima della consegna dell'area e delle strutture concesse in uso, dovrà stipulare, a propria cura e spese, esclusa qualsiasi rivalsa di sorta nei confronti del Comune, con uno o più Istituti Assicurativi, polizza di assicurazione contro i danni, qualsiasi altro evento e contro ogni responsabilità civile con i seguenti massimali € 750.000,00 per ogni sinistro, con un minimo di € 500.000,00 per ogni persona danneggiata da uno

stesso infortunio, e di € 500.000,00 per danni alle cose. L'assicurazione dovrà avere una durata pari a quella dell'accordo.

Art. 10 – Inadempimento

In ogni caso in cui l'Amministrazione comunale dovesse rilevare che l'andamento della gestione delle attività progettuali non è conforme al presente accordo, la stessa dovrà contestare l'inadempimento all'Associazione, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene valide, può richiamare l'Associazione al rispetto dei termini del presente accordo ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida. Resta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune per risarcimento danni.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva ex art. 1456 Codice Civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) mancato inizio della gestione delle attività progettuali nel termine di n.15 giorni dall'inizio della stagione estiva, che deve intendersi decorrente dal 1° luglio di ciascun anno, fatti salvi eventuali ritardi non dipendenti dalla volontà dell'Associazione;
- b) interruzione, senza giustificato motivo, della gestione delle attività progettuali per almeno n.10 giorni consecutivi nell'arco di un mese solare, nel periodo decorrente dal 1° luglio al 31 agosto;
- c) irregolarità nello svolgimento della gestione delle attività progettuali ripetute nel tempo e riscontrate dal Comune;
- d) ricorso a subconcessione ovvero a cessione dell'accordo/concessione.

Art. 12 – Elezione di domicilio

L'Associazione dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante il presente atto, ivi comprese eventuali azioni relative al recesso/risoluzione dell'accordo, presso la propria sede ubicata in

Art. 13 – Allegati

Si dichiara che gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia scaturente dall'esecuzione del presente accordo è sottoposto al competente foro di Trapani.

Art. 15 - Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente accordo si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Erice, _____

Per il Comune _____

Per l'Associazione _____